SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 gennaio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 gennaio 2003, n. **7.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
RATIFICA ED ESECUZIONE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, di seguito denominata « Convenzione ».

ART. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

CAPO II
SANZIONI

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 25-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« ART. 25-*quater*. - *(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)*. – *1.* In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commis-

sione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 ».

Art. 4.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo le parole: « di beni e servizi, » sono inserite le seguenti: « il divieto di prestazione di servizi finanziari, ».

Art. 5.

1. All'articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attività illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-*bis* del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale ».

Capo III
FONDO PER LE VITTIME DEL TERRORISMO

Art. 6.

1. All'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato ».

Art. 7.

1. Le somme provenienti dalle confische operate per reati di terrorismo, anche internazionale, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, alla voce « Ministero dell'interno », per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Per la destinazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo si applica la disposizione dell'articolo 12-*sexies*, comma 4-*ter*, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

Capo IV
ENTRATA IN VIGORE

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 2003

CIAMPI

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Frattini, *Ministro degli affari esteri*

Castelli, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* Castelli

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION DU FINANCEMENT DU TERRORISME

NATIONS UNIES

1999

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme

Préambule

Les États Parties à la présente Convention,

Ayant à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre les États,

Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,

Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, qui figure dans la résolution 50/6 de l'Assemblée générale du 24 octobre 1995,

Rappelant également toutes les résolutions de l'Assemblée générale en la matière, notamment la résolution 49/60 du 9 décembre 1994 et son annexe reproduisant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, dans laquelle les États Membres de l'Organisation des Nations Unies ont réaffirmé solennellement qu'ils condamnaient catégoriquement comme criminels et injustifiables tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des États,

Notant que dans la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, l'Assemblée a également encouragé les États à examiner d'urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l'élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s'assurer qu'il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question,

Rappelant la résolution 51/210 de l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1996, à l'alinéa f) du paragraphe 3 de laquelle l'Assemblée a invité les États à prendre des mesures pour prévenir et empêcher, par les

moyens internes appropriés, le financement de terroristes ou d'organisations terroristes, qu'il s'effectue soit de manière directe, soit indirectement par l'intermédiaire d'organisations qui ont aussi ou prétendent avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des activités illégales telles que le trafic illicite d'armes, le trafic de stupéfiants et l'extorsion de fonds, y compris l'exploitation de personnes aux fins de financer des activités terroristes, et en particulier envisager, si besoin est, d'adopter une réglementation pour prévenir et empêcher les mouvements de fonds soupçonnés d'être destinés à des fins terroristes, sans entraver en aucune manière la liberté de circulation des capitaux légitimes, et intensifier les échanges d'informations sur les mouvements internationaux de tels fonds,

Rappelant également la résolution 52/165 de l'Assemblée générale, en date du 15 décembre 1997, dans laquelle l'Assemblée a invité les États à considérer en particulier la mise en oeuvre de mesures telles que celles qui sont énumérées aux alinéas a) à f) du paragraphe 3 de sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996,

Rappelant en outre la résolution 53/108 de l'Assemblée générale, en date du 8 décembre 1998, par laquelle l'Assemblée a décidé que le Comité spécial créé par sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996 élaborerait un projet de convention internationale pour la répression du financement du terrorisme afin de compléter les instruments internationaux existants portant sur le terrorisme,

Considérant que le financement du terrorisme est un sujet qui préoccupe gravement la communauté internationale tout entière,

Notant que le nombre et la gravité des actes de terrorisme international sont fonction des ressources financières que les terroristes peuvent obtenir,

Notant également que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas expressément du financement du terrorisme,

Convaincus de la nécessité urgente de renforcer la coopération internationale entre les États pour l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir le financement du terrorisme ainsi qu'à le réprimer en en poursuivant et punissant les auteurs,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Aux fins de la présente Convention :

1. «Fonds» s'entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que cette énumération soit limitative.

2. «Installation gouvernementale ou publique» s'entend de toute installation ou de tout moyen de transport, de caractère permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par des représentants d'un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d'un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d'une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.

3. «Produits» s'entend de tous fonds tirés, directement ou indirectement, de la commission d'une infraction telle que prévue à l'article 2, ou obtenus, directement ou indirectement, grâce à la commission d'une telle infraction.

Article 2

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les

voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre :

a) Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe;

b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

2. a) En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui en notifie le dépositaire;

b) Lorsqu'un État Partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.

3. Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article.

4. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

5. Commet également une infraction quiconque :

a) Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article;

b) Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre;

c) Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit :

i) Soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article;

ii) Soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

Article 3

La présente Convention ne s'applique pas lorsque l'infraction est commise à l'intérieur d'un seul État, que l'auteur présumé est un national de cet État et se trouve sur le territoire de cet État, et qu'aucun autre État n'a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 7, d'établir sa compétence, étant entendu que les dispositions des articles 12 à 18, selon qu'il convient, s'appliquent en pareil cas.

Article 4

Chaque État Partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour :

a) Ériger en infractions pénales au regard de son droit interne les infractions visées à l'article 2;

b) Punir ces infractions de peines appropriées compte tenu de leur gravité.

Article 5

1. Chaque État Partie, conformément aux principes de son droit interne, prend les mesures nécessaires pour que la responsabilité d'une personne

morale située sur son territoire ou constituée sous l'empire de sa législation soit engagée lorsqu'une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée à l'article 2. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.

2. Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

3. Chaque État Partie veille en particulier à ce que les personnes morales dont la responsabilité est engagée en vertu du paragraphe 1 fassent l'objet de sanctions pénales, civiles ou administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d'ordre pécuniaire.

Article 6

Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.

Article 7

1. Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 lorsque :

a) L'infraction a été commise sur son territoire;

b) L'infraction a été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment des faits; ou

c) L'infraction a été commise par l'un de ses nationaux.

2. Chaque État Partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque :

a) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), sur son territoire ou contre l'un de ses nationaux;

b) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), contre une installation publique dudit État située en dehors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires;

c) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), visant à le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir;

d) L'infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire;

e) L'infraction a été commise à bord d'un aéronef exploité par le Gouvernement dudit État.

3. Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la compétence qu'il a établie conformément au paragraphe 2. En cas de modification, l'État Partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.

4. Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2.

5. Lorsque plus d'un État Partie se déclare compétent à l'égard d'une infraction visée à l'article 2, les États Parties intéressés s'efforcent de coordonner leur action comme il convient, en particulier pour ce qui est des conditions d'engagement des poursuites et des modalités d'entraide judiciaire.

6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale établie par un État Partie conformément à son droit interne.

Article 8

1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à l'identification, à la détection, au gel ou à la saisie de tous fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées à l'article 2, ainsi que du produit de ces infractions, aux fins de confiscation éventuelle.

2. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à la confiscation des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions visées à l'article 2, ainsi que du produit de ces infractions.

3. Chaque État Partie intéressé peut envisager de conclure des accords prévoyant de partager avec d'autres États Parties, systématiquement ou au cas par cas, les fonds provenant des confiscations visées dans le présent article.

4. Chaque État Partie envisage de créer des mécanismes en vue de l'affectation des sommes provenant des confiscations visées au présent article à l'indemnisation des victimes d'infractions visées à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), ou de leur famille.

5. Les dispositions du présent article sont appliquées sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Article 9

1. Lorsqu'il est informé que l'auteur ou l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 2 pourrait se trouver sur son territoire, l'État Partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.

2. S'il estime que les circonstances le justifient, l'État Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction prend

les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition.

3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article est en droit :

a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;

b) De recevoir la visite d'un représentant de cet État;

c) D'être informée des droits que lui confèrent les alinéas a) et b) du présent paragraphe.

4. Les droits énoncés au paragraphe 3 du présent article s'exercent dans le cadre des lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits énoncés au paragraphe 3 du présent article sont accordés.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout État Partie ayant établi sa compétence conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 ou à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 7 d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.

6. Lorsqu'un État Partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 7 et, s'il le juge opportun, tous autres États Parties intéressés. L'État qui procède à l'enquête visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États Parties et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

Article 10

1. Dans les cas où les dispositions de l'article 7 sont applicables, l'État Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction est tenu, s'il ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour qu'elles engagent des poursuites pénales selon la procédure prévue par sa législation. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet État.

2. Chaque fois que la législation interne d'un État Partie ne l'autorise à extrader ou à remettre un de ses nationaux qu'à la condition que l'intéressé lui sera rendu pour purger la peine à laquelle il aura été condamné à l'issue du procès ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise est demandée, et que cet État et l'État demandant l'extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées, l'extradition ou la remise conditionnelle vaudra exécution par l'État Partie requis de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article.

Article 11

1. Les infractions prévues à l'article 2 sont de plein droit considérées comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre États Parties avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les États Parties s'engagent à considérer ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition qu'ils pourront conclure entre eux par la suite.

2. Un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité a la faculté, lorsqu'il reçoit une demande d'extradition d'un autre État Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 2. L'extradition est assujettie aux autres conditions prévues par la législation de l'État requis.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas

d'extradition entre eux, sans préjudice des conditions prévues par la législation de l'État requis.

4. Si nécessaire, les infractions prévues à l'article 2 sont réputées, aux fins d'extradition entre États Parties, avoir été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7.

5. Les dispositions relatives aux infractions visées à l'article 2 de tous les traités ou accords d'extradition conclus entre États Parties sont réputées être modifiées entre États Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Article 12

1. Les États Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête ou procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions visées à l'article 2, y compris pour l'obtention des éléments de preuve en leur possession qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de faire droit à une demande d'entraide judiciaire.

3. La Partie requérante ne communique ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise.

4. Chaque État Partie peut envisager d'établir des mécanismes afin de partager avec d'autres États Parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour établir les responsabilités pénales, civiles ou administratives, comme prévu à l'article 5.

5. Les États Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 en conformité avec tout traité ou autre accord d'entraide judiciaire ou d'échange d'informations qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les États Parties s'accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne.

Article 13

Aucune des infractions visées à l'article 2 ne peut être considérée, aux fins d'extradition ou d'entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquence, les États Parties ne peuvent invoquer uniquement le caractère fiscal de l'infraction pour refuser une demande d'entraide judiciaire ou d'extradition.

Article 14

Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire entre États Parties, aucune des infractions visées à l'article 2 n'est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

Article 15

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme énonçant une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'État Partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour les infractions visées à l'article 2 ou la demande d'entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques, ou que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.

Article 16

1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État Partie dont la présence est requise dans un autre État Partie à des fins d'identification ou de témoignage ou pour qu'elle apporte son concours à

l'établissement des faits dans le cadre d'une enquête ou de poursuites relatives aux infractions visées à l'article 2 peut faire l'objet d'un transfert si les conditions ci-après sont réunies :

a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;

b) Les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve des conditions qu'elles peuvent juger appropriées.

2. Aux fins du présent article :

a) L'État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'État à partir duquel la personne a été transférée;

b) L'État vers lequel le transfert est effectué s'acquitte sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé à la garde de l'État à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé;

c) L'État vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l'État à partir duquel le transfert est effectué qu'il engage une procédure d'extradition pour que l'intéressé lui soit remis;

d) Il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l'État à partir duquel il a été transféré.

3. À moins que l'État Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d'autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l'État vers lequel elle est transférée à raison d'actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État à partir duquel elle a été transférée.

Article 17

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou procédure engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et, en particulier, jouit de tous les droits et bénéficie de toutes les garanties prévus par la législation de l'État sur le territoire duquel elle se trouve et les dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme.

Article 18

1. Les États Parties coopèrent pour prévenir les infractions visées à l'article 2 en prenant toutes les mesures possibles, notamment en adaptant si nécessaire leur législation interne, afin d'empêcher et de contrecarrer la préparation sur leurs territoires respectifs d'infractions devant être commises à l'intérieur ou à l'extérieur de ceux-ci, notamment :

a) Des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de personnes et d'organisations qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent des infractions visées à l'article 2;

b) Des mesures faisant obligation aux institutions financières et aux autres professions intervenant dans les opérations financières d'utiliser les moyens disponibles les plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les clients dans l'intérêt desquels un compte est ouvert, d'accorder une attention particulière aux opérations inhabituelles ou suspectes et de signaler les opérations présumées découler d'activités criminelles. À cette fin, les États Parties doivent envisager :

i) D'adopter des réglementations interdisant l'ouverture de comptes dont le titulaire ou le bénéficiaire n'est pas identifié ni identifiable et des mesures garantissant que ces institutions vérifient l'identité des véritables détenteurs de ces opérations;

ii) S'agissant de l'identification des personnes morales, d'exiger que les institutions financières prennent, si nécessaire, des mesures pour vérifier l'existence et la structure juridiques du client en obtenant d'un registre public ou du client, ou des deux, une preuve de la constitution

en société comprenant notamment des renseignements concernant le nom du client, sa forme juridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale;

iii) D'adopter des réglementations qui imposent aux institutions financières l'obligation de signaler promptement aux autorités compétentes toutes les opérations complexes, inhabituelles, importantes, et tous les types inhabituels d'opérations, lorsqu'elles n'ont pas de cause économique ou licite apparente, sans crainte de voir leur responsabilité pénale ou civile engagées pour violation des règles de confidentialité, si elles rapportent de bonne foi leurs soupçons;

iv) D'exiger des institutions financières qu'elles conservent, pendant au moins cinq ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux opérations tant internes qu'internationales.

2. Les États Parties coopèrent également à la prévention des infractions visées à l'article 2 en envisageant :

a) Des mesures pour la supervision de tous les organismes de transfert monétaire, y compris, par exemple, l'agrément de ces organismes;

b) Des mesures réalistes qui permettent de détecter ou de surveiller le transport physique transfrontière d'espèces et d'effets au porteur négociables, sous réserve qu'elles soient assujetties à des garanties strictes visant à assurer que l'information est utilisée à bon escient et qu'elles n'entravent en aucune façon la libre circulation des capitaux.

3. Les États Parties coopèrent en outre à la prévention des infractions visées à l'article 2 en échangeant des renseignements exacts et vérifiés conformément à leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres mesures prises, le cas échéant, afin de prévenir la commission des infractions visées à l'article 2, et notamment en :

a) Établissant et maintenant des canaux de communication entre leurs organismes et services compétents afin de faciliter l'échange sûr et rapide d'informations sur tous les aspects des infractions visées à l'article 2;

b) Coopérant entre eux pour mener des enquêtes relatives aux infractions visées à l'article 2 portant sur :

i) L'identité, les coordonnées et les activités des personnes dont il est raisonnable de soupçonner qu'elles ont participé à la commission de telles infractions;

ii) Les mouvements de fonds en rapport avec la commission de ces infractions.

4. Les États Parties peuvent échanger des informations par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

Article 19

L'État Partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation interne ou par les procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États Parties.

Article 20

Les États Parties s'acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans le respect des principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.

Article 21

Aucune disposition de la présente Convention n'a d'incidence sur les autres droits, obligations et responsabilités des États et des individus en vertu du droit international, en particulier les buts de la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire et les autres conventions pertinentes.

Article 22

Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un État Partie à exercer sur le territoire d'un autre État Partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État Partie par son droit interne.

Article 23

1. L'annexe peut être modifiée par l'ajout de traités pertinents réunissant les conditions suivantes :

a) Être ouverts à la participation de tous les États;

b) Être entrés en vigueur;

c) Avoir fait l'objet de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion d'au moins 22 États Parties à la présente Convention.

2. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout État Partie peut proposer un tel amendement. Toute proposition d'amendement est communiquée par écrit au dépositaire, qui avise tous les États Parties des propositions qui réunissent les conditions énoncées au paragraphe 1 et sollicite leur avis au sujet de l'adoption de l'amendement proposé.

3. L'amendement proposé est réputé adopté à moins qu'un tiers des États Parties ne s'y oppose par écrit dans les 180 jours suivant sa communication.

4. Une fois adopté, l'amendement entre en vigueur, pour tous les États Parties ayant déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, 30 jours après le dépôt du vingt-deuxième de ces instruments: Pour chacun des États Parties qui ratifient, acceptent ou approuvent l'amendement après le dépôt du vingt-deuxième instrument, l'amendement entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par ledit État Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 24

1. Tout différend entre des États Parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État Partie qui a formulé une telle réserve.

3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 25

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2001, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.

2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 26

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 27

1. Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention en adressant une notification écrite à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 28

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York, le 10 janvier 2000.

Annexe

1. Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970);

2. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 23 septembre 1971).

3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.

4. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.

5. Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (Vienne, 3 mars 1980).

6. Protocole pour la répression d'actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 24 février 1988).

7. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988).

8. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988).

9. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 December 1999, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999, et dont l'original se trouve déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

For the Secretary-General,
The Legal Counsel
(Under-Secretary-General
for Legal Affairs)

Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique
(Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques)
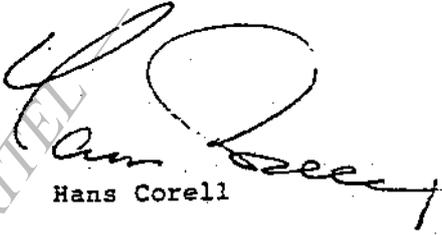
Hans Corell

United Nations, New York
15 December 1999

Organisation des Nations Unies
New York, le 15 décembre 1999

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2412):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri (BERLUSCONI) il 26 febbraio 2002 e dal Ministro della giustizia (CASTELLI).

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 marzo 2002, con pareri delle commissioni I, V, VI.

Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 9, 24 aprile 2002, 8 maggio 2002 e 12 giugno 2002.

Esaminato in aula il 17 giugno 2002 e approvato il 19 giugno 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1524):

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri e migrazione), in sede referente, il 26 giugno 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 3ª, in sede referente, l'11 e 18 luglio 2002.

Esaminato in aula e approvato con modificazioni il 24 luglio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2412-B):

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3 settembre 2002, con parere della commissione I.

Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 25 settembre 2002; 16 ottobre 2002, 5 e 20 novembre 2002.

Esaminato in aula il 16 dicembre 2002, ed approvato definitivamente il 19 dicembre 2002.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369 (Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente.

«Art. 2 *(Disposizioni di carattere sanzionatorio)*. — 1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di servizi *il divieto di prestazione di servizi finanziari* ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.

3. I soggetti indicati nei regolamenti richiamati al comma 1 sono obbligati a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ovvero, se successiva, dalla data di formazione dei capitali o delle risorse finanziarie. L'omissione o il ritardo della comunicazione, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2.

4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre grave forme di manifestazione di pericolosità sociale) come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 26. — 1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale sono commessi nell'esercizio di attività bancaria, professionale o di cambio-valuta ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.

1-bis. *Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attività illecita integri i delitti previsti dall'art. 270*-bis *del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale.».*

— Si riporta il testo dell'art. 270-*bis* del codice penale:

«Art. 270-*bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)*. — Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 1 *(Casi di elargizione)*. — 1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.

1-bis. *Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato.*

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa.».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 12-*sexies*, comma 4-*ter*, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifica urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356:

«4-*ter*. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.».

03G0012

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 gennaio 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta e trecentosessantacinque, giorni relativi all'emissione del 15 gennaio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 7 gennaio 2003 che hanno disposto per il 15 gennaio 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 2003;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 2003 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,364 per i B.O.T. a novanta giorni e a 97,608 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 22.258.974,20 per i titoli a novanta giorni con scadenza 15 aprile 2003; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2004, ammonta a € 155.465.649,67 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 gennaio 2004.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 99,123 per i B.O.T. a novanta giorni e a 96,814 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A00823

DECRETO 15 gennaio 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantanove giorni, relativi all'emissione del 2 gennaio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 18 dicembre 2002 che ha disposto per il 2 gennaio 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantanove giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2003;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2003 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centosettantanove giorni è risultato pari a 98,671.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 117.941.816,20 per i titoli a centosettantanove giorni con scadenza 30 giugno 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centosettantanove giorni è risultato pari a 98,192;

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A00824

DECRETO 23 gennaio 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentodiciotto giorni (2ª tranche).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di Euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che l'importo delle emissioni, di cui al presente decreto, rientra nel limite stabilito dalla citata legge n. 290 del 2002;

Decreta:

Per il giorno 31 gennaio 2003 è disposta l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro annuali, di cui al proprio decreto ministeriale del 6 dicembre 2002 n. 30220, con godimento 16 dicembre 2002, durata residua trecentodiciotto giorni e scadenza il 15 dicembre 2003, fino al limite massimo in valore nominale di 1.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 gennaio 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A00822

DECRETO 23 gennaio 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di Euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che l'importo delle emissioni, di cui al presente decreto, rientra nel limite stabilito dalla citata legge n. 290 del 2002;

Decreta:

Per il 31 gennaio 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni con scadenza il 31 luglio 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 7.250 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 gennaio 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Ai sensi degli articoli 1, 12 e 13 del decreto ministeriale il febbraio 2002, è disposto, altresì, il 29 gennaio 2003, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A00825

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 gennaio 2003.

Rettifica dell'allegato III al decreto ministeriale 14 giugno 2002, di recepimento della direttiva n. 2001/59/CE recante XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2002, di recepimento della direttiva n. 2001/59/CE recante XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose;

Considerato che l'allegato III al decreto ministeriale 14 giugno 2002 non include nell'elenco generale delle frasi di rischio la frase di rischio R 68, per altro già presente nelle combinazioni di più frasi R contenute nello stesso allegato.

Ritenuto pertanto necessario rettificare il predetto allegato III per ovviare ad eventuali disguidi applicativi in termini di etichettatura.

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato III «elenco delle frasi di rischio» viene aggiunta la seguente frase: R 68 possibilità di effetti irreversibili.

Roma, 9 gennaio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

03A00716

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 dicembre 2002.

Modifica dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie ortive iscritte nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare

gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive indicate nel dispositivo per le quali, altresì, sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Considerato che la ditta Sottotetti Sementi & C. S.a.s., di Castelnuovo Scrivia (Alessandria), responsabile della conservazione in purezza delle varietà indicate all'art. 1, paragrafo 1, del dispositivo, ha cessato l'attività in quanto riposta in liquidazione;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate all'art. 1, paragrafo 2, del dispositivo;

Considerato che la commissione sementi, di cui al citato art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione 5 dicembre 2002, ha espresso parere favorevole alla variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

1. La ditta Sottotetti Sementi & C. S.a.s., di Castelnuovo Scrivia (Alessandria), è cancellata quale responsabile della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati.

Specie	Codice Sian	Varietà	D.M. iscrizione	D.M. ultimo rinnovo
Cicoria	00239	Pan di zucchero	20.06.1977	16.02.2000
Finocchio	00399	Super Wadenromen	20.06.1977	16.02.2000
Lattuga	00472	Ubriacona frastagliata	20.06.1977	30.03.2001
Pisello a grano rugoso	00606	Rondo	20.06.1977	16.02.2000

2. La ditta Parma Seed S.r.l., di Fidenza (Parma), è sostituita, quale responsabile della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, dalla ditta ISI Sementi S.p.a. di Fidenza (Parma).

Specie	Codice Sian	Varietà	D.M. iscrizione	D.M. ultimo rinnovo
Cipolla	002390	Clara	04.02.1999	—
Cipolla	002390	Clara	04.02.1999	—
Cipolla	002391	Densidor	04.02.1999	—
Cipolla	002392	Katty	13.10.1999	—
Cipolla	002393	Neveda	04.02.1999	—
Pomodoro	000616	Ace 55 VF	20.06.1977	16.02.2000
Pomodoro	000633	Cuor di bue	20.06.1977	16.02.2000
Pomodoro	000651	H. 11	20.06.1977	16.02.2000

Specie	Codice Sian	Varietà	D.M. iscrizione	D.M. ultimo rinnovo
Pomodoro	000317	Harvester	20.06.1977	16.02.2000
Pomodoro	000644	Heinz 1350	20.06.1977	16.02.2000
Pomodoro	000645	Heinz 1370	20.06.1977	16.02.2000
Pomodoro	000649	Heinz 2274	20.06.1977	16.02.2000
Pomodoro	000672	Pakmor	20.06.1977	16.02.2000
Pomodoro	000676	Pearson	20.06.1977	16.02.2000
Pomodoro	000688	Ronita	20.06.1977	16.02.2000
Pomodoro	000693	S. Pierre	20.06.1977	16.02.2000
Pomodoro	000701	Urbana VF	20.06.1977	16.02.2000
Pomodoro	000704	VF 10	20.06.1977	16.02.2000
Pomodoro	000703	VFN 8	20.06.1977	16.02.2000

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della 14 gennaio 1994, n. 20.

03A00717

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2002.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2003. (Deliberazione n. 438/02/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 18 dicembre 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, riguardante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera del 16 giugno 1998, ed in particolare l'art. 7 riguardante la predisposizione del bilancio di previsione, i suoi contenuti e la relativa procedura di approvazione;

Vista la delibera del Consiglio n. 437/02/Cons del 18 dicembre 2002 di approvazione del documento di programmazione triennale;

Vista la struttura del modello di bilancio ed i relativi stanziamenti iscritti nei rispettivi titoli e corrispondenti capitoli delle entrate e delle uscite opportunamente riclassificati per esigenze connesse all'attuazione della delibera n. 316/02/Cons del 9 ottobre 2002 che prevede l'adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, in termini finanziari di competenza e cassa;

Vista la relazione illustrativa dell'Ufficio al bilancio di previsione del 2003;

Delibera:

Art. 1.

1. È approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003, nei valori riportati nell'elaborato contabile nei termini finanziari di competenza e cassa.

2. Il presidente e, nell'ambito delle proprie competenze, il direttore del servizio risorse umane e finanziarie ed il responsabile dell'ufficio bilancio e contabilità, provvedono agli atti ed alle iniziative per l'esecuzione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 18 dicembre 2002

Il presidente: CHELI

Il segretario generale: BOTTO

ALLEGATO

Bilancio di Previsione 2003
Quadro Riassuntivo delle entrate e delle spese

ENTRATE	PARZIALI	%		%
AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31.12.2002			7.278.701	
FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31.12.2002			14.700.466	
Legge di bilancio sul cap. 1575			23.298.000	51,49
Art.6, comma 2° lettera b, leggi 481/95 e 249/97 con decreto Ministeriale da formalizzare			15.400.000	34,04
Interessi attivi sul C/C bancario n° 27/3095			935.000	2,07
Art.6, comma 1° lettera b, e comma 2° legge 249/97, e delibera Autorità del 1/06/2000 in G.U. 154 del 04/07/2000 (satellite)			103.000	0,23
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2002			5.509.100	12,18
		Totale Entrate	45.245.100	100,00
Le spese sono così distribuite:				
Spese Fisse				
Organi Collegiali (indennità ed oneri riflessi)	2.337.270	5,233		
Comitati e commissioni	470.000	1,052		
Personale (Retribuzioni ed oneri riflessi)	22.720.000	50,871		
Canoni passivi	4.722.000	10,573		
Vigilanza (portierato e custodia)	350.000	0,784		
	Totale	68,513	30.599.270	
Spese Variabili				
Spese del personale e staff variabili (missioni e straordinari)	1.460.686	3,271		
Oneri variabili Consiglio (trattamento di missione)	500.000	1,120		
Acquisto beni e servizi (enel, telefonia, spese in conto capitale, assicurazioni, spese d'ufficio, spese informatiche, pulizia locali, noleggi etc.	4.867.490	10,898		
Spese funzionamento centri di responsabilità	6.650.866	14,892		
	Totale	25,790	13.479.042	
TOTALE SPESE FISSE E VARIABILI			44.078.312	98,69
Fondo di riserva (comune alle spese fisse e variabili)			583.788	1,32
TOTALE GENERALE SPESE			44.662.100	100

RICHIESTA AL CONSIGLIO
Adozione della delibera riguardante:
1) Approvazione del documento di programmazione annuale
2) approvazione del Bilancio di previsione 2003, nei valori riportati nell'elaborato contabile nei termini finanziari di competenza e cassa;
3) autorizzazione alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso elaborato finanziario ai sensi dell'art. 2 - comma 27 - della Legge 481/95;
4) autorizzazione alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità della relazione e relativi allegati al bilancio di previsione 2003.

Bilancio di Previsione 2003 - Riepilogo generale

		Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Somme risultanti previsioni di competenza	Previsioni di cassa esercizio in corso
ENTRATE	Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2002		0	5.509.100	
	Utilizzo fondo di cassa presunto al 31.12.2002				6.019.463
	Totale Entrate (Titoli I° - II° - III°)	11.425.800	36.736.268	39.736.000	51.161.800
	Totale Entrate al netto delle partite di giro	11.425.800	36.736.268	39.736.000	57.181.263
	Titolo IV (Partite di giro)	0	7.850.146	8.103.292	8.103.292
	TOTALE GENERALE ENTRATE	11.425.800	44.586.414	53.348.392	65.284.555
USCITE	Totale Uscite (Titoli I° - II° - III°)	18.808.603	44.897.395	45.245.100	57.172.364
	Totale Uscite al netto delle partite di giro	18.808.603	44.897.395	45.245.100	57.172.364
	Titolo IV^ (Partite di giro)	8.899	7.850.146	8.103.292	8.112.191
	TOTALE GENERALE USCITE	18.817.502	52.747.541	53.348.392	65.284.555

Bilancio di Previsione 2003 - Entrate

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizio precedente	Previsioni di competenza esercizio 2002	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti 2003	Previsioni di cassa esercizio in corso
			Avanzo di amministrazione presunto					7.278.701	
			Fondo di cassa presunto al 31.12.2002						14.700.466
I			**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
	I		**Trasferimenti da parte dello Stato**						
		1011101	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 31 Luglio 1997, n.249, art.6 punto a)		24.659.000		1.361.000	23.298.000	23.298.000
		1011103	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 14 Novembre 1995 n.481 art.2 comma 38 lettera b e legge 31 Luglio 1997, n.249, art.6 punto b)	11.260.707	10.975.420	4.424.580		15.400.000	26.660.707
			Totale categoria I	11.260.707	35.634.420	4.424.580	1.361.000	38.698.000	49.958.707
	II		**Vendita di beni e servizi**						
		1022201	Recuperi, rimborsi e proventi diversi		68.938		68.938	0	
		1022202	Corrispettivi per i servizi resi dall'Autorità (legge 249 del 31 Luglio 1997 art.6 comma 2)	15.093	103.290		290	103.000	118.093
		1022204	Vendita di beni					0	
			Totale categoria II	15.093	172.228	0	69.228	103.000	118.093
	III		**Redditi Patrimoniali**						
		1032210	Interessi attivi	150.000	929.620	5.380		935.000	1.085.000
			Totale categoria III	150.000	929.620	5.380	0	935.000	1.085.000

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizio precedente	Previsioni di competenza esercizio 2002	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti 2003	
						In aumento	In diminuzione		
			Totale categoria I	11.260.707	35.634.420	4.424.580	1.361.000	38.698.000	49.958.707
			Totale categoria II	15.093	172.228	0	69.228	103.000	118.093
			Totale categoria III	150.000	929.620	5.380	0	935.000	1.085.000
			TOTALE TITOLO I	11.425.800	36.736.268	4.429.960	1.430.228	39.736.000	51.161.800
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	I		Alienazione dei beni patrimoniali					0	
			Totale categoria I	0	0	0	0	0	0
	II		Prelievo da fondi speciali						
			Totale categoria II	0	0	0	0	0	0
			Totale categoria I	0	0	0	0	0	0
			Totale categoria II	0	0	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizio precedente	Previsioni di competenza esercizio 2002	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti 2003	
						In aumento	In diminuzione		
	I		**Assunzione di mutui**						
		3013331	Operazioni finanziarie a breve termine					0	
		3013332	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine					0	
			Totale categoria I	0	0	0	0	0	0
	II		**Depositi di terzi**						
		3023333	Depositi di terzi a cauzione					0	
			Totale categoria II	0	0	0	0	0	0
			Totale categoria I	0	0	0	0	0	0
			Totale categoria II	0	0	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0
IV			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
	I		**Partite di giro e contabilità speciali -**						
		4014401	Recupero anticipazioni al cassiere		103.292			103.292	103.292
		4014402	Ritenute previdenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi.		7.746.854	253.146		8.000.000	8.000.000

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizio precedente	Previsioni di competenza esercizio 2002	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti 2003	
						In aumento	In diminuzione		
			Totale categoria I	0	7.850.146	253.146	0	8.103.292	8.103.292
			TOTALE TITOLO IV	0	7.850.146	253.146	0	8.103.292	8.103.292
			Riepilogo dei Titoli						
			TOTALE TITOLO I	11.425.800	36.736.268	4.429.960	1.430.228	39.736.000	51.161.800
			TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO IV	0	7.850.146	253.146	0	8.103.292	8.103.292
			TOTALE GENERALE TITOLI	11.425.800	44.586.414	4.683.106	1.430.228	47.839.292	59.265.092
			Utilizzo avanzo di amministrazione presunto					5.509.100	
			Utilizzo avanzo di cassa presunto						6.019.463
			TOTALE GENERALE ENTRATE	11.425.800	44.586.414	4.683.106	1.430.228	53.348.392	65.284.555

Bilancio di Previsione 2003 - Uscite

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2002	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti Bil. 2003	Previsioni di cassa esercizio in corso
I			**TITOLO I**						
	I		**1)Compensi ed oneri diversi per gli Organi istituzionali**						
		1011001	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	0	2.287.900	0	93.900	2.194.000	2.194.000
		1011002	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	1.000	78.500	5.500	0	84.000	85.000
		1011004	Oneri fiscali a carico dell'Autorità (IRAP)	7.000	59.270	0	0	59.270	66.270
			Totale categoria I	**8.000**	**2.425.670**	**5.500**	**93.900**	**2.337.270**	**2.345.270**
	II		**2)Spese di rappresentanza e trattamento di missione ai componenti degli Organi Collegiali**						
		1021010	Spese di rappresentanza e trattamento di missione ai componenti degli Organi Collegiali	132.046	635.000	0	135.000	500.000	632.046
			Totale categoria II	**132.046**	**635.000**	**0**	**135.000**	**500.000**	**632.046**
	III		**3) Segretariato Generale**						
			Spese di funzionamento						
		1031015	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	12.505	105.000	0	105.000	0	12.505
		1031016	Spese di gestione della Segreteria Generale inerenti alle informazioni e l'acquisto di libri e pubblicazioni specializzate	6.562	1.000	0	500	500	7.062
		1031017	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello	0	2.000	0	2.000	0	0
		1031019	Spese per l'attuazione di specifici programmi di attività, e relativi compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e ricerche, per consulenze su specifici temi e problemi riguardanti il funzionamento del Segretariato Generale	48.852	95.000	0	95.000	0	48.852

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2002	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti Bil. 2003	
						In aumento	In diminuzione		
		1031022	Spese dirette di funzionamento	0	30.000	0	20.000	10.000	10.000
			Totale categoria III	**67.919**	**233.000**	**0**	**222.500**	**10.500**	**78.419**
	IV		**4) Servizio giuridico**						
			Spese di funzionamento						
		1041030	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	82.988	0	0	0	0	82.988
		1041031	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello	0	2.000	0	2.000	0	0
		1041033	Spese per programmi di ricerche, per convenzioni, studi, consulenze, grupp di lavoro e di collaborazione con esperti ed istituti di ricerca nazionali ed esteri	217.380	117.000	66.000	0	183.000	400.380
		1041035	Acquisto di libri e pubblicazioni specializzate, raccolte di legislazione e giurisprudenza	7.036	0	25.000	0	25.000	32.036
		1041036	Spese per i rapporti con l'Avvocatura dello Stato ed Organi giurisdizionali	0	5.000	0	0	5.000	5.000
		1041040	Spese dirette di funzionamento	275	3.000	0	2.000	1.000	1.275
			Totale categoria IV	**307.679**	**127.000**	**91.000**	**4.000**	**214.000**	**521.679**
	V		**5) Servizio risorse umane e finanziarie**						
			Spese di funzionamento						
			Personale in attività di servizio						
		1051069	Stipendi retribuzioni ed altre indennità al personale	42.907	16.046.000	0	50.000	15.996.000	16.038.907
		1051070	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	172.092	3.977.000	0	0	3.977.000	4.149.092
		1051071	Oneri fiscali a carico dell'Autorità (IRAP)	17.726	1.455.000	0	0	1.455.000	1.472.726
		1051072	Compensi per lavoro straordinario al personale	0	1.075.355	0	300.000	775.355	775.355
		1051073	Rimborso spese e trattamento di missione al personale ed alla G di Finanza	107.987	826.331	0	276.000	550.331	658.318

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2002	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti Bil. 2003	Previsioni di cassa esercizio in corso
		1051074	Oneri per la costituzione del fondo per il Premio annuale individuale	59.529	1.292.000	0	0	1.292.000	1.351.529
		1051075	Spese per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	0	77.000	0	77.000	0	0
		1051076	Trattamento di missione ed indennità al personale assegnato agli staff degli	0	0	135.000	0	135.000	135.000
			Organi Collegiali						
			Personale in quiescenza						
		1051077	Liquidazione indennità di fine rapporto	0	414.000	0	414.000	0	0
		1051078	Anticipazioni al personale per quote fondo pensione	0	0	0	0	0	0
		1051079	Accantonamento assegni integrativi pensioni	0	0	0	0	0	0
			Acquisto di beni e servizi						
		1051081	Spese per i servizi resi all'Autorità (da soggetti di Amministrazioni	836.845	206.000	0	176.000	30.000	866.845
			Pubbliche, ex legge 249/97;da soggetti delle Amministrazioni						
			Pubbliche e da altri soggetti di organismi privati)						
		1051082	Spese di funzionamento per attività preparatoria di confertenze di	0	25.000	0	25.000	0	0
			servizi e seminari, rapporti con i Comitati Reg.li per le Com.ni						
		1051083	Oneri connessi all'applicazione del D. L.vo 626/94 - Prevenzione e Sicurezza	0	0	100.000	0	100.000	100.000
			sul luogo di lavoro						
		1051084	Spese per il funzionamento della Commissione di Garanzia, del Comitato	42.401	396.000	0	136.000	260.000	302.401
			Etico e del Servizio Controllo Interno						
		1051085	Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca, per	366.542	560.000	0	0	560.000	926.542
			consulenze su specifici temi e problemi.						
		1051086	Canoni di locazione e oneri condominiali e servizi	473.033	4.468.000	254.000		4.722.000	5.195.033
		1051087	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei	177.170	619.000	0	46.000	573.000	750.170
			locali, istallazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di						
			sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine						
			d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi.						
			Noleggio automezzi						

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2002	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti Bil. 2003	Previsioni di cassa esercizio in corso
		1051088	Canoni di noleggio delle attrezzature d'ufficio e del materiale tecnico	88.698	516.000	0	25.800	490.200	578.898
		1051089	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	18.343	103.000	0	8.000	95.000	113.343
		1051090	Spese d'ufficio, di stampa e di cancelleria	17.704	413.000	0	263.000	150.000	167.704
		1051091	Spese per canone fornitura energia elettrica, telefoniche, gas, acqua e canoni radiotelevisivi	314.766	1.100.000	0	0	1.100.000	1.414.766
		1051092	Spese per pulizie dei locali, traslochi e facchinaggio, spese per smaltimento rifiuti solidi urbani, spese telegrafiche e postali	21.126	911.000	16.000	0	927.000	948.126
		1051093	Spese casuali	0	2.500	0	0	2.500	2.500
		1051094	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello	0	4.000	0	4.000	0	0
		1051095	Spese per l'aggiornamento e la partecipazione a corsi indetti da Enti e organismi vari	10.364	103.000	0	10.000	93.000	103.364
		1051097	Vigilanza locali e portierato	68.352	350.000	0	0	350.000	418.352
		1051098	Premi di assicurazioni diverse	0	320.000	0	30.000	290.000	290.000
		1051099	Acquisto di vestiario e divise	2.456	10.300	0	0	10.300	12.756
		1051100	Spese per interconnettività ed interoperabilità	73.103	278.000	0	278.000	0	73.103
		1051101	Spese per oneri giudiziari, liti, arbitrati, notificazioni ed oneri accessori	516	15.490	0	0	15.490	16.006
		1051102	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000	104.000	0	54.000	50.000	65.000
		1051103	Spese per il Sistema Inform.ivo amm.ivo dell'Autorità e per il CED; noleggio e acquisto materiale informatico, acquisto licenze d'uso	78.105	141.000	240.000	0	381.000	459.105
			Totale categoria V	3.004.765	35.807.976	745.000	2.172.800	34.380.176	37.384.941
	VI		6) Servizio relazioni esterne e rapporti con la Stampa						
			Spese di funzionamento						
		1061120	Spese per organizzazione di conferenze stampa, gestione e diffusione	88.360	258.220	4.780		263.000	351.360

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2002	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti Bil. 2003	
						In aumento	In diminuzione		
			informazioni, forum, tavole rotonde, dibattiti, audizioni,ecc.						
		1061121	Spese per l'Ufficio Relazioni col pubblico, comunicazione ed informazione	0	0	225.000	0	225.000	225.000
			pubblica						
		1061122	Spese per la progettazione, aggiornamento e funzionamento del sito	23.024	39.760	15.240	0	55.000	78.024
			Internet dell'Autorità						
		1061123	Spese per partecipazione a convegni, mostre e congressi	0	15.000	0	5.000	10.000	10.000
		1061124	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per	39.329	93.700	0	93.700	0	39.329
			consulenze, gruppi di lavoro e di studio						
		1061126	Spese dirette di funzionamento	0	1.000	0	0	1.000	1.000
		1061128	Acquisto di libri e riviste specializzate	0	0	0	0	0	0
		1061130	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	1.057	5.500	0	5.500	0	1.057
		1061132	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello	0	2.000	0	2.000	0	0
			Totale categoria VI	151.770	415.180	245.020	106.200	554.000	705.770
	VII		7) Servizio Relazioni Istituzionali						
			Spese di funzionamento						
		1071140	Spese per convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di	11.484	0	0	0	0	11.484
			lavoro, per il funzionamento del Servizio						
		1071142	Compensi per collaborazioni temporane ed oneri riflessi	0	30.000	0	30.000	0	0
		1071144	Oneri di funzionamento del Consiglio Nazionale degli Utenti	29.083	210.000	0	0	210.000	239.083
		1071146	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello	0	2.000	0	2.000	0	0
		1071148	Spese per le attività delegate ai dei Comitati Regionali per le	198.000	225.000	175.000	0	400.000	598.000
			Comunicazioni e per le elezioni politiche ed amministrative						
		1071150	Acquisto di libri e riviste specializzate	0	0	0	0		0
		1071152	Spese per i rapporti con gli Organi Costituzionali, con le Pubbliche	52.984	143.290	0	113.290	30.000	82.984
			Amministrazioni e con le altre Autorità.						

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2002	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti Bil. 2003	
						In aumento	In diminuzione		
		1071154	Spese dirette di funzionamento	1.835	1.000	0	0	1.000	2.835
			Totale categoria VII	**293.386**	**611.290**	**175.000**	**145.290**	**641.000**	**934.386**
	VIII		**8) Servizio relazioni comunitarie e internazionali**						
			Spese di funzionamento						
		1081160	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	0	0	0	0	0	0
		1081162	Oneri per l'attività concernente le relazioni con le Autorità e le Amministrazioni degli Stati Esteri ed organizzazioni Comunitarie ed Internazionali	17.088	30.000	9.500	0	39.500	56.588
		1081164	Spese per gruppi di studio, di lavoro, commissioni, audizioni, convenzioni e traduzioni	0	10.000	0	0	10.000	10.000
		1081166	Acquisto di libri e riviste specializzate	0	0	0	0	0	0
		1081167	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello	0	2.000	0	2.000	0	0
		1081170	Spese dirette di funzionamento	0	1.000	0	0	1.000	1.000
		1081172	Partecipazione ad organismi europei e mantenimento sito web IRG(IRGIS) ed Intranet (IRG-NET)	0	0	11.000	0	11.000	11.000
			Totale categoria VIII	**17.088**	**43.000**	**20.500**	**2.000**	**61.500**	**78.588**
	IX		**9) Dipartimento Regolamentazione**						
			Spese di funzionamento						

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2002	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti Bil. 2003	
						In aumento	In diminuzione		
		1091180	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	0	0	0	0	0	0
		1091182	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello	0	2.000	0	2.000	0	0
		1091184	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, com.si gli oneri per	2.224.442	350.000	1.813.000	0	2.163.000	4.387.442
			convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro						
			ed audizioni di competenza del Dipartimento						
		1091186	Acquisto di libri e riviste specializzate	0	0	0	0	0	0
		1091188	Spese per servizi resi dagli organi del Ministero delle Com.ni	0	0	0	0	0	0
			e per il coordinamento con altri Ministeri						
		1091190	Altre spese dirette di funzionamento	0	1.000	0	0	1.000	1.000
			Totale categoria IX	2.224.442	353.000	1.813.000	2.000	2.164.000	4.388.442
	X		10) Dipartimento Vigilanza e Controllo						
			Spese di funzionamento						
		1101200	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	8.059	136.035	0	136.035	0	8.059
		1101202	Spese per l'organizzazione del forum perm.te per la Com.ne	0	5.000	0	5.000	0	0
			e la Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni ,ecc.						
		1101204	Spese per la costituzione del Registro Unico	167.507	217.000	77.000	0	294.000	461.507
		1101206	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per	134.329	100.000	150.000	0	250.000	384.329
			convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro, di						
			competenza del Dipartimento						
		1101208	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello	0	2.000	0	2.000	0	0
		1101210	Spese per monitoraggio delle trasmissioni televisive e per il controllo	1.310.117	1.535.210	0	247.844	1.287.366	2.597.483
			degli indici di ascolto						
		1101214	Spese dirette di funzionamento	0	1.000	0	0	1.000	1.000
		1101218	Acquisto di libri e riviste specializzate	0	0	0	0	0	0

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2002	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti Bil. 2003	
						In aumento	In diminuzione		
		1101220	Oneri funzionamento Unità antipirateria informatica ed audiovisiva	0	100.000	0	100.000	0	0
			Totale categoria X	1.620.012	2.096.245	227.000	490.879	1.832.366	3.452.378
	XI		11) Dipartimento Garanzie e Contenzioso						
			Spese di funzionamento						
		1111224	Spese per l'attività istruttoria su pareri, reclami, controversie, ricorsi, ecc.	0	50.000	66.000		116.000	116.000
			ed attività ispettive.						
		1111226	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	0	150.000	0	150.000	0	0
		1111228	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, com.si gli oneri per	36.000	230.000	0	0	230.000	266.000
			convenzioni, studi, ricerche, documentazione consulenze						
		1111230	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello	0	2.000	0	2.000	0	0
			gruppi di lavoro, di competenza del Dipartimento						
		1111232	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, com.si quelle per	0	0	0	0	0	0
			convenzioni e attività di pubblicità e diffusione conoscenza						
			sui servizi e trasparenza del mercato						
		1111234	Acquisto libri e riviste specializzate	233	0	0	0	0	233
		1111236	Spese dirette di funzionamento	0	1.000	0	0	1.000	1.000
			Totale categoria XI	36.233	433.000	66.000	152.000	347.000	383.233
	XII		12) Servizio tecnologie						
			Spese di funzionamento						
		1121240	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	0	0	0	0	0	0
		1121242	Acquisto di libri e pubblicazioni specializzate	0	0	0	0	0	0

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2002	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti Bil. 2003	Previsioni di cassa esercizio in corso
		1121244	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello	0	2.000	0	2.000	0	0
		1121246	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, com.si gli oneri per	80.000	120.000	0	20.000	100.000	180.000
			convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro						
			di competenza del Servizio						
		1121248	Spese per programmi e ricerche naz.li ed estere in coordinamento	0	0	0	0	0	0
			con i Servizi Analisi Economiche ed Affari Giuridici						0
		1121250	Spese dirette di funzionamento	0	1.000	0	0	1.000	1.000
			Totale categoria XII	**80.000**	**123.000**	**0**	**22.000**	**101.000**	**181.000**
	XIII		**13) Servizio analisi di mercato e concorrenza**						
			Spese di funzionamento						
		1131260	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	0	0	0	0	0	0
		1131262	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello	0	2.000	0	2.000	0	0
		1131264	Acquisto di libri e pubblicazioni specializzate	0	0	0		0	0
		1131266	Spese per programmi di ricerche e di collaborazione con esperti	144.245	166.000	0	89.000	77.000	221.245
			e istituti di ricerca nazionali ed esteri						
		1131268	Spese per convenzioni, studi, ricerche, cons.ze, gruppi di lav., di	200.397	100.000	621.500	0	721.500	921.897
			competenza del Dipartimento						
		1131270	Spese dirette di funzionamento	0	1.000	0	0	1.000	1.000
			Totale categoria XIII	**344.642**	**269.000**	**621.500**	**91.000**	**799.500**	**1.144.142**
	XIV		**14) Ufficio studi statistici, documentazioni e**						

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2002	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti Bil. 2003	Previsioni di cassa esercizio in corso
			pubblicazioni						
			Spese di funzionamento						
		1141271	Acquisto di attrezzature proprie dell'ufficio	0	2.580	0	2.580	0	0
		1141272	Spese per gruppi di lavoro e consulenze finalizzati ai progetti e	0	0	0	0	0	0
			pubblicazioni dell'ufficio						
		1141274	Spese per acquisto di prodotti editoriali destinati alla biblioteca,	79.720	206.580	0	71.580	135.000	214.720
			dell'Autorità ed all'ufficio						
		1141275	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	60.562	113.100	0	113.100	0	60.562
		1141276	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello	0	2.000	0	2.000	0	0
		1141277	Spese dirette di funzionamento	0	1.000	0	0	1.000	1.000
			Totale categoria XIV	**140.282**	**325.260**	**0**	**189.260**	**136.000**	**276.282**
	XII		**17) Somme non attribuibili**						
		1171300	Fondo di riserva	0	91.589	492.199	0	583.788	583.788
			Totale categoria XVII	**0**	**91.589**	**0**	**0**	**583.788**	**583.788**
			Totale categoria I	8.000	2.425.670	5.500	93.900	2.337.270	2.345.270
			Totale categoria II	132.046	635.000	0	135.000	500.000	632.046
			Totale categoria III	67.919	233.000	0	222.500	10.500	78.419
			Totale categoria IV	307.679	127.000	91.000	4.000	214.000	521.679
			Totale categoria V	3.004.765	35.807.976	745.000	2.172.800	34.380.176	37.384.941
			Totale categoria VI	151.770	415.180	245.020	106.200	554.000	705.770

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2002	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti Bil. 2003	
						In aumento	In diminuzione		
			Totale categoria VII	293.386	611.290	175.000	145.290	641.000	934.386
			Totale categoria VIII	17.088	43.000	20.500	2.000	61.500	78.588
			Totale categoria IX	2.224.442	353.000	1.813.000	2.000	2.164.000	4.388.442
			Totale categoria X	1.620.012	2.096.245	227.000	490.879	1.832.366	3.452.378
			Totale categoria XI	36.233	433.000	66.000	152.000	347.000	383.233
			Totale categoria XII	80.000	123.000	0	22.000	101.000	181.000
			Totale categoria XIII	344.642	269.000	621.500	91.000	799.500	1.144.142
			Totale categoria XIV	140.282	325.260	0	189.260	136.000	276.282
			Totale categoria XVII	0	91.589	18.899	0	583.788	583.788
			TOTALE TITOLO I	**8.428.264**	**43.989.210**	**4.028.419**	**3.828.829**	**44.662.100**	**53.090.364**
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
	I		**1) Indennità di liquidazione, tfr e similari al personale cessato dal servizio**						
		2022200	Indennità di liquidazione, tfr e similari al personale cessato dal servizio	0	0	200.000	0	200.000	200.000
			Totale categoria I	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**
	II		**Beni immobili, mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche**						
		2022205	Spese per la ricerca e l'agg.to professionale	5.618.087	0	0	0	0	1.382.992

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2002	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti Bil. 2003	
						In aumento	In diminuzione		
		2022210	Oneri straordinari per lavori di ristrutt.ne e per la sicurezza dei	2.575.425	0	0	0	0	968.687
			luoghi di lavoro per le sedi di Napoli, Roma, U.E. e Comitati						
			Regionali delle Comunicazioni						
		2022211	Spese per investimenti in informatica e beni mobili	1.639.506	0	0	0	0	600.000
		2022217	Spese per manutenzioni straordinarie ed interventi vari per gli	0	25.000	0	25.000	0	0
			automezzi ed altri beni mobili						
		2022218	Spese per l'acquisto e la rilegatura dei libri, riviste professionali ed	0	0	0	0	0	0
			altre pubblicazioni per la Biblioteca					0	
		2022219	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti, software, ecc)	328.689	356.000	0	273.000	83.000	411.689
		2022220	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, ecc.	218.632	527.185	0	227.185	300.000	518.632
			Totale categoria II	**10.380.339**	**908.185**	**0**	**525.185**	**383.000**	**3.882.000**
	III		**Accantonamenti**						
		2032221	Fondo speciale per la ricerca e l'agg.to prof.nale	0	0	0	0	0	0
		2032222	Fondo speciale per il progetto per le infrastr.re tecniche, logistiche	0	0	0	0	0	0
			e di sicurezza riguardanti le sedi di Napoli, Roma, U.E. e						
			Comitati Regionali delle Comunicazioni						
		2032226	Fondo speciale per investimenti in informatica e beni mobili per il	0	0	0	0	0	0
			funzionamento dell'Autorità						
			Totale categoria III	0	0	0	0	0	0
			Totale categoria I	0	0	200.000	0	200.000	200.000
			Totale categoria II	10.380.339	908.185	0	525.185	383.000	3.882.000
			Totale categoria III	0	0	0	0	0	0

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2002	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti Bil. 2003	
						In aumento	In diminuzione		
			TOTALE TITOLO II	10.380.339	908.185	200.000	525.185	583.000	4.082.000
III			SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI						
	II		Rimborso di mutui						
		3013301	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	
		3013302	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0
		3013303	Depositi a cauzione presso terzi e fideiussioni	0	0	0	0	0	0
			Totale categoria I	0	0	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0
IV			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI						
	I		Partite di giro e contabilità speciali						
		4014401	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	0	103.292	0	0	103.292	103.292
		4014402	Versamento ritenute previdenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari	8.899	7.746.854	253.146	0	8.000.000	8.008.899

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2002	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti Bil. 2003	
						In aumento	In diminuzione		
			prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi.						
			Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi						
			Totale categoria I	8.899	7.850.146	253.146	0	8.103.292	8.112.191
			TOTALE TITOLO IV	8.899	7.850.146	253.146	0	8.103.292	8.112.191
			Riepilogo dei titoli						
			TOTALE TITOLO I	8.428.264	43.989.210	4.028.419	3.828.829	44.662.100	53.090.364
			TOTALE TITOLO II	10.380.339	908.185	200.000	525.185	583.000	4.082.000
			TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO IV	8.899	7.850.146	253.146	0	8.103.292	8.112.191
			TOTALE GENERALE TITOLI	18.817.502	52.747.541	4.481.565	4.354.014	53.348.392	65.284.555

03A00657

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 20 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio in data 13 dicembre 2002 per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio in data 13 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 gennaio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A00826

PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di Savona - pubblico registro automobilistico - nel giorno 13 dicembre 2002.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Savona ha comunicato, con nota n. 1765 dell'11 dicembre 2002, la chiusura al pubblico il giorno 13 dicembre 2002 per sciopero del pubblico impiego indetto dalle organizzazioni sindacali.

La Procura generale della Repubblica di Genova — con nota prot. 15/2003 del 15 gennaio 2003 — ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrare (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 21 gennaio 2003

Il direttore regionale: VIOLA

03A00827

PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL' UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per l'intera giornata del 13 dicembre 2002, il mancato funzionamento al pubblico dell'ufficio del P.R.A. di Perugia.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 13 dicembre 2002 per l'intera giornata a causa di sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 47, del 13 gennaio 2003, e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 13 gennaio 2003, prot. n. 84, che ha attestato l'avvenuta chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in pari data, protocollata dalla scrivente D.R.U. il 15 gennaio 2003, prot. n. 805.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 21 gennaio 2003

Il direttore regionale: TIEZZI

03A00828

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 16 gennaio 2003, n. **2.**

Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alle Amministrazioni centrali dello Stato

Ai Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze

Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato

Agli Uffici centrali di ragioneria presso le Amministrazioni autonome dello Stato

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

Alle Sezioni regionali della Corte dei conti

All'Avvocatura Generale dello Stato

Alle Avvocature distrettuali dello Stato

Al Magistrato delle Acque - Venezia

Al Magistrato per il Po - Parma

All'Ufficio di ragioneria presso il magistrato per il Po di Parma

Ai Dipartimenti provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze: Ragionerie provinciali dello Stato - Direzioni provinciali dei servizi vari

e, per conoscenza:

Alla Consip S.p.a.

1. *Premessa.*

Com'è noto, nel supplemento ordinario n. 209/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 2002 è stato pubblicato il nuovo regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, in sostituzione di quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

L'esigenza di emanare un nuovo regolamento è sorta a seguito della copiosa produzione normativa intervenuta negli ultimi anni, sia in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici delle amministrazioni dello Stato e sia in materia di contabilità pubblica, nonché della necessità di dotare i predetti uffici di uno strumento adeguato ai sempre più numerosi e complessi compiti ad essi affidati.

In particolare, l'intervento normativo si è reso necessario per effetto dell'entrata in vigore della normativa appresso elencata:

a) provvedimenti legislativi adottati in esecuzione della legge 3 aprile 1997, n. 94 (decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, i quali hanno ridefinito, tra l'altro, le competenze degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato, nonché decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, che ha soppresso il servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato procedendo ad una ridistribuzione delle funzioni dello stesso nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze);

b) decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che ha dettato nuove norme in materia di controllo affi-

dando alle singole amministrazioni pubbliche, nell'ambito della rispettiva autonomia, l'istituzione di un sistema di controllo interno, facendo salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile;

c) art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, che, in materia di acquisti di beni e servizi, ha affidato al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni pubbliche;

d) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con cui, nel dettare nuove norme in materia di pubblico impiego, sono state distinte le funzioni strategiche da quelle gestionali, attribuendo agli organi di governo compiti essenzialmente di indirizzo politico-amministrativo e di controllo ed alla dirigenza autonomia gestionale, talché è stato abbandonato il modello burocratico tradizionale a vantaggio di un modello di dirigenza più manageriale (i dirigenti come gestori di risorse pubbliche e come responsabili dei risultati).

2. *Contenuto del provvedimento.*

Tenuto conto dei diversi compiti demandati ai consegnatari e ai cassieri il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, riordina la materia in questione distinguendo la disciplina dei consegnatari da quella relativa ai cassieri.

Il provvedimento si compone di quarantasei articoli raggruppati in tre titoli:

Titolo I: principi generali (articoli da 1 a 5);

Titolo II: consegnatari (articoli da 6 a 31);

Titolo III: cassieri (articoli da 32 a 46).

Il contenuto dei titoli può essere così sintetizzato:

Titolo I: vengono fornite talune definizioni (art. 1); è precisato l'ambito di applicazione del regolamento (art. 2); è prevista la possibilità per le amministrazioni dello Stato di tenere le scritture su supporti informatici (art. 3); sono indicate le modalità di programmazione degli acquisti di beni e servizi (art. 4); vengono individuati i compiti dei titolari dei centri di responsabilità e dei dirigenti responsabili degli acquisti di beni e servizi (art. 5);

Titolo II, è suddiviso in quattro capi: il primo (articoli da 6 a 15) tratta dei requisiti, della nomina, della durata, dei compiti e della responsabilità dei consegnatari, delle richieste di forniture nonché della dislocazione, del trasferimento e della cessione dei beni; il secondo (articoli da 16 a 26) precisa i registri, i modelli e le scritture contabili che gli stessi consegnatari sono obbligati a tenere, tratta del materiale di facile consumo, del conto giudiziale e delle operazioni da effettuarsi in occasione del cambio del consegnatario; il terzo (articoli da 27 a 30) contiene disposizioni in materia di vigilanza e controllo nonché disposizioni per la ritardata o la mancata resa della contabilità; il quarto (art. 31) individua le norme che si applicano per i consegnatari delle sedi all'estero del Ministero degli affari esteri;

Titolo III, si articola anch'esso in quattro capi: il primo (articoli da 32 a 38), oltre a riportare la definizione di cassiere, specifica le modalità di nomina, fissa i compiti e la durata dell'incarico; il secondo (articoli 39 e 40) individua i compiti del cassiere del Ministero degli affari esteri; il terzo (articoli 41 e 42) stabilisce le scritture obbligatorie che i cassieri devono tenere e impone il divieto ai medesimi di tenere altre gestioni all'infuori di quelle previste dal regolamento e da specifiche disposizioni legislative; il quarto ed ultimo (articoli da 43 a 46) detta disposizioni sulle verifiche alle gestioni dei cassieri, sulle sanzioni a loro carico in caso di perdita, deterioramento o distrazione di titoli o valori in custodia, contiene una disposizione transitoria per i consegnatari e i cassieri in carica, fissa la data di entrata in vigore del regolamento.

3. *Ambito di applicazione del regolamento e sua entrata in vigore.*

Soggetti destinatari del regolamento sono i consegnatari e i cassieri delle amministrazioni dello Stato.

Restano esclusi i consegnatari e i cassieri:

a) delle amministrazioni dotate di spiccata autonomia amministrativa e contabile;

b) degli organismi appartenenti alle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2002 non si applicano, altresì, alla gestione delle spese di carattere riservato.

Per quanto concerne la data di entrata in vigore del provvedimento, è fissata al sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (12 gennaio 2003).

Si sottolinea, altresì, che per effetto di quanto disposto dall'art. 45 del citato decreto presidenziale i consegnatari e i cassieri in carica alla predetta data continuano a svolgere le loro funzioni sino alla scadenza dell'incarico.

4. *Principali innovazioni introdotte nelle gestioni dei consegnatari e dei cassieri.*

Le novità introdotte dal nuovo regolamento sono così riassunte:

a) divieto di cumulo delle funzioni di consegnatario con quelle di cassiere (art. 2, comma 3);

b) attribuzione dei compiti di programmazione del fabbisogno annuale al dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi, sentito il titolare del centro di responsabilità (art. 4, comma 1);

c) utilizzazione degli stanziamenti iscritti nelle spese di funzionamento per l'acquisto di beni e servizi da parte del titolare del centro di responsabilità il quale attribuisce ai dirigenti responsabili le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali (art. 5, comma 2);

d) obbligo ai dirigenti responsabili degli acquisti di beni e servizi di comunicare semestralmente al gestore globale di cui all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999, nonché al competente ufficio riscontrante, ai fini anche del monitoraggio dei prezzi e della valutazione della qualità dei prodotti e dei servizi forniti, tutti gli elementi degli ordinativi di fornitura di beni e servizi (art. 5, comma 3);

e) conferimento dell'incarico di consegnatario da parte del titolare del centro di responsabilità, su proposta del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi (art. 7, comma 1) e conferimento dell'incarico di cassiere mediante provvedimento del titolare del centro di responsabilità o, in mancanza, del dirigente generale preposto alla competente direzione generale (art. 35, comma 1);

f) distinzione, nell'ambito della figura del consegnatario, dei compiti affidati e degli obblighi che ne derivano in capo all'agente per debito di custodia (art. 11) e all'agente per debito di vigilanza (art. 12), intendendo per «consegnatario per debito di custodia» l'agente contabile — assoggettato al giudizio della Corte dei conti, cui rende annualmente il conto giudiziale — al quale è affidata la conservazione, la gestione, la distribuzione e il rifornimento dei beni mobili destinati ad altri uffici e per «consegnatario per debito di vigilanza» l'agente amministrativo al quale è affidata la gestione dei beni mobili e dei materiali d'uso, d'impiego e di consumo necessari per il funzionamento degli uffici, soggetto annualmente alla resa del conto amministrativo della predetta gestione;

g) indicazione delle modalità di cessione gratuita dei beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o posti fuori uso per cause tecniche (art. 14);

h) elencazione dei modelli di registri contabili che i consegnatari sono obbligati a tenere fino a quando non sarà diversamente disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 16, comma 2);

i) iscrizione nell'inventario dei soli beni non aventi carattere di beni di consumo e aventi un valore superiore a cinquecento euro, IVA compresa. A tale riguardo, si precisa che sono da inventariare anche i beni che, pur avendo singolarmente un valore inferiore al predetto importo, costituiscono «universalità di mobili» — cioè complessi di cose, più o meno omogenee, appartenenti ad un medesimo soggetto ed unificate dalla destinazione unitaria e permanente ad uno scopo (ad esempio: raccolte delle biblioteche, degli archivi, dei musei e delle pinacoteche; arredi che unitariamente e funzionalmente considerati costituiscono uno studio tipo così come definito dal decreto del Ministro del Tesoro del 26 giugno 1981; ecc.) — le quali hanno un valore complessivo superiore a cinquecento euro, IVA compresa (art. 17, comma 1)(1). Circa, inoltre, il citato limite di valore oltre il quale i beni sono da inventariare, la disposizione sarà applicata subito per i beni di nuova acquisizione e in occasione della prossima rinnovazione inventariale per gli altri;

l) affidamento dell'approvvigionamento del materiale di facile consumo al dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi, sulla base di un coordinato processo che, tenendo conto dei consumi sostenuti negli anni precedenti e delle nuove esigenze da soddisfare, nonché delle risorse disponibili, individui uno standard quantitativo necessario ad assicurare il funzionamento degli uffici. Ciascuna amministrazione ha l'obbligo di disciplinare, d'intesa con l'ufficio riscontrante, le modalità di gestione e controllo del predetto materiale (art. 22, commi 1, 2 e 3);

m) obbligo da parte del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi di predisporre il rendiconto annuale del materiale di facile consumo, accompagnato da apposita relazione (art. 22, comma 4);

n) utilizzo della carta di credito da parte del cassiere per il pagamento delle spese di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Ministro del tesoro 9 settembre 1996, n. 701 (art. 33, comma 1);

o) redazione del processo verbale in tre originali a seguito della verifica alla gestione del cassiere (art. 43, comma 4);

p) obbligo degli uffici riscontranti che vengano a conoscenza di gravi inadempienze o trasgressioni da parte del consegnatario o del cassiere di darne subito comunicazione anche alla competente Procura regionale della Corte dei conti (articoli 29, comma 2, e 44, comma 2).

5. *Disposizioni integrative in materia di gestione dei consegnatari e dei cassieri.*

Allo scopo di definire un percorso operativo senza soluzione di continuità, si segnalano le circolari, di seguito elencate, aventi carattere di generalità che, sebbene emanate sotto la vigenza del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, si ritiene trovino ancora applicazione:

☐ Circolari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, n. 88 del 28 dicembre 1994 e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, n. 30 del 12 maggio 1999, con cui vengono dettate istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili e per la suddivisione degli stessi beni in categorie.

---

(1) Al fine di pregiudicare la *ratio* del dispositivo contenuto nel comma 1 dell'art. 17 si precisa che, a causa di un refuso, per il quale è in corso la rettifica, l'espressione «aventi un valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa», riportata nello stesso art. 17 del regolamento così come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, va intesa nel senso «aventi un valore superiore a cinquecento euro, IVA compresa».

□ Circolari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, n. 48 dell'8 agosto 1995, n. 10 del 10 febbraio 1997 e n. 23 del 25 marzo 1997, contenenti dettagliate istruzioni per l'utilizzazione, da parte dei consegnatari dei beni mobili, delle scritture contabili. In particolare, le ultime due fanno riferimento al decreto del Ministro del tesoro in data 20 settembre 1996 con il quale è stata approvata la nuova modulistica delle predette scritture. Per quanto concerne le scritture contabili in uso per il materiale di facile consumo, si richiama la novella introdotta dall'art. 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2002 che ha rinviato ad un apposito provvedimento, assunto d'intesa con l'ufficio riscontrante, le modalità di gestione e controllo di detto materiale. Circa la contabilità dei beni mobili, si rimanda, altresì, al titolo III, lettere *A)* e *B)* della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato per le politiche di bilancio, n. 34 del 12 novembre 2002, e alle altre disposizioni ivi citate. Al riguardo, si menzionano quelle innovative in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 nonché quelle derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. In particolare, si segnala che per la formazione del conto generale del patrimonio i beni mobili, come tutti i componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato, sono da raccordare con la classificazione delle poste riportate nel Sistema europeo dei conti (SEC '95).

□ Circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, n. 68 del 6 agosto 1998, con cui — ferma restando la durata massima dell'ammortamento da operarsi in cinque anni, come previsto dall'art. 17, comma 20, della legge n. 127/1997 — è precisato che la locuzione «azzerato», contenuta nel predetto comma 20, non implica la perdita totale del valore intrinseco del bene in quanto, terminato il periodo di ammortamento e indipendentemente dal valore residuale contabile, il bene stesso non è suscettibile di discarico inventariale né di eliminazione dalle scritture contabili. Infatti, i beni e le apparecchiature dichiarati inadeguati allo svolgimento della funzione cui erano destinati sono alienati, ovvero, in caso di esito negativo della alienazione stessa, ceduti a titolo gratuito. In proposito, si segnala che il verbale di fuori uso previsto dalla citata circolare deve essere redatto, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, da una commissione appositamente istituita anziché dall'Ufficio del territorio.

□ Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, n. 32 del 4 ottobre 2001, con cui viene chiarito che l'importo dei valori dei singoli beni iscritti in inventario va indicato in euro e centesimi di euro, con arrotondamento secondo quanto disposto dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 (arrotondamento per eccesso o per difetto al cent più vicino). Se il risultato è uguale a zero e il bene conserva la sua utilità economica, nel registro rimane la descrizione dello stesso valore 00, in attesa della periodica operazione di ricognizione e rideterminazione dei valori.

□ Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro, n. 13128 del 7 febbraio 2002, con cui viene precisato che per i beni non più utilizzabili per i quali si ravvisa l'opportunità della vendita, le amministrazioni dovranno far riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2001. Nello stesso documento viene fatto presente, inoltre, che — a seguito della emanazione del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000, con il quale è stato affidato alla società Consip il compito di stipulare convenzioni per l'acquisto di beni e servizi — le amministrazioni potranno avvalersi del servizio di ritiro gratuito, offerto in convenzione dalle imprese, dei beni dichiarati fuori uso.

□ Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, n. 22 del 19 giugno 2002, con cui viene precisato che il cassiere può eseguire pagamenti in contanti per importi sino a € 4.131,66, come previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Per importi superiori è necessario provvedere mediante emissione di titoli di spesa a firma del dirigente responsabile, da estinguersi secondo le modalità previste dallo stesso art. 13. Per quanto concerne gli stipendi e gli altri assegni al personale statale, il pagamento in contanti può avvenire nei soli casi previsti dal decreto ministeriale 4 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1995; in tal caso i cassieri riscuotono ed erogano detti emolumenti per delega.

□ Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la informatizzazione della contabilità di Stato, n. 41 del 15 novembre 2002, con la quale, in relazione alla prevista nuova classificazione dei beni e servizi (SEC '95), viene promossa la diffusione del «Nuovo sistema di controllo e gestione dei beni mobili - GECO», utilizzabile attraverso intranet/internet, per la gestione dei beni mobili e di quelli di facile consumo (da parte dei consegnatari) nonché per la rendicontazione mediante integrazione con gli uffici riscontranti di ragioneria (U.C.B. e R.P.S.).

Per eventuali chiarimenti e delucidazioni sul contenuto del regolamento più volte citato, può farsi riferimento al dirigente dell'Ufficio I del Centro Nazionale di Contabilità Pubblica dott. Vittorio Rebuffat, reperibile presso i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica: vittorio.rebuffat@tesoro.it - telefono: 06/3208475 - 06/47619417.

Le amministrazioni e gli uffici in indirizzo sono pregati di assicurare la più ampia diffusione della presente circolare agli uffici dipendenti interessati.

Roma, 16 gennaio 2003

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

03A00714

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 gennaio 2003, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Devoluzione dell'eredità al comune, in mancanza di altri successibili, per finalità sociali - Modifiche al libro II del codice civile».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso l'Assessorato ai servizi sociali del comune di Vicenza, contrà Mure S. Rocco n. 34 - 36100 Vicenza.

03A00829

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 gennaio 2003

Dollaro USA	1,0757
Yen giapponese	126,99
Corona danese	7,4365
Lira Sterlina	0,66380
Corona svedese	9,2458
Franco svizzero	1,4635
Corona islandese	84,92
Corona norvegese	7,4060
Lev bulgaro	1,9554
Lira cipriota	0,57864
Corona ceca	31,458
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,85
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6238
Lira maltese	0,4209
Zloty polacco	4,2222
Leu romeno	35882
Tallero sloveno	230,8525
Corona slovacca	42,502
Lira turca	1788000
Dollaro australiano	1,8190
Dollaro canadese	1,6409
Dollaro di Hong Kong	8,3894
Dollaro neozelandese	1,9610
Dollaro di Singapore	1,8616
Won sudcoreano	1264,59
Rand sudafricano	9,5401

Cambi del giorno 24 gennaio 2003

Dollaro USA	1,0784
Yen giapponese	127,40
Corona danese	7,4383
Lira Sterlina	0,66060
Corona svedese	9,2503
Franco svizzero	1,4666
Corona islandese	84,78
Corona norvegese	7,4570
Lev bulgaro	1,9555
Lira cipriota	0,57877
Corona ceca	31,335
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,87
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6237
Lira maltese	0,4206
Zloty polacco	4,1482
Leu romeno	35910
Tallero sloveno	230,8465
Corona slovacca	42,155
Lira turca	1793000
Dollaro australiano	1,8235
Dollaro canadese	1,6448
Dollaro di Hong Kong	8,4105
Dollaro neozelandese	1,9655
Dollaro di Singapore	1,8671
Won sudcoreano	1258,49
Rand sudafricano	9,3891

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A00901 - 03A00902

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «N-Acetilcisteina».

Estratto decreto n. 544 del 15 novembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico N-ACETILCISTEINA nelle forme e confezioni: «"100 mg polvere per soluzione orale" 30 bustine 5 g», «"200 mg polvere per soluzione orale" 30 bustine 3 g», «"300 mg/3 ml soluzione" 5 fiale 3 ml», «"600 mg compresse effervescenti" 20 compresse effervescenti 600 mg», «200 mg/10 ml sciroppo flacone 150 ml a sciroppo ricostituito» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (Roma), viale Amelia n. 70, c.a.p. 00181, Italia, codice fiscale n. 01312320680.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «100 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine 5 g - A.I.C. n. 032819017\G (in base 10), 0Z9KU9 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Classe: «C».

Classificazione ai fini dello fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lindopharm GmbH Neustrasse, 82 - 40721 Hilden (Germania), A.C.R.A.F S.p.a., via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona (Italia).

Composizione: 1 bustina contiene:

principio attivo: acetilcisteina 100 mg;

eccipienti: acido ascorbico; aroma di arancio; saccarina; saccarosio.

Confezione: «200 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine 3 g - A.I.C. n. 032819029\G (in base 10), 0Z9KUP (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lindopharm GmbH Neustrasse, 82 - 40721 Hilden (Germania), A.C.R.A.F S.p.a., via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona (Italia).

Composizione: 1 bustina contiene:

principio attivo: n-acetil-cisteina 200 mg;

eccipienti: acido ascorbico; aroma di arancio; saccarina; saccarosio.

Confezione: «300 mg/3 ml soluzione» 5 fiale 3 ml - A.I.C. n. 032819031\G (in base 10), 0Z9KUR (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile, da nebulizzare e per instillazione endotracheobronchiale.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: dodici mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Weimer Pharma GmbH Im Steingerust, 30 - 76437 Rastatt (Germania), A.C.R.A.F S.p.a., via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona (Italia).

Composizione: una fiala da 3 ml contiene:

principio attivo: n-acetil-cisteina 300 mg;

eccipienti: acido ascorbico; acqua per preparazioni iniettabili; sodio edetato; sodio idrossido.

Confezione: «600» 20 compresse effervescenti 600 mg - A.I.C. n. 032819043\G (in base 10), 0Z9KV3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Hermes Arzneimittel GmbH Georg-Galb-Strasse, 5/8 - 82049 Grosshesselohe (Germania), A.C.R.A.F S.p.a., via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona (Italia).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: n-acetil-cisteina 600 mg;

eccipienti: acido ascorbico; acido citrico anidro; aroma mora; sobio ciclamato; lattosio anidro; mannitolo; saccarina sodica diidrata; sodio bicarbonato; sodio carbonato anidro; sodio citrato.

Confezione: flacone 150 ml sciroppo 2% - A.I.C. n. 032819056\G (in base 10), 0Z9KVJ (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sciroppo.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH Hildebrandstrasse, 10/12 - 37081 Gottingen (Germania), A.C.R.A.F S.p.a., via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona (Italia).

Composizione: 10 ml di sciroppo, preparato come descritto, contengono:

principio attivo: acetilcisteina 200 mg;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato, propile paroidrossibenzoato, sodio citrato, sorbitolo mg, aroma di lampone.

Indicazioni terapeutiche:

per la confezione polvere per sciroppo: trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta e cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie;

per le confezioni polvere per soluzione orale, compresse effervescenti, soluzione iniettabile, da nebulizzare e per instillazione endotracheobronchiale; trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie;

trattamento antodotico: intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo. Uropatia da iso e ciclofosfamide.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00673

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voltaren Ofta»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 687 del 14 novembre 2002

Medicinale: VOLTAREN OFTA.

Titolare A.I.C.: Ciba Vision S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Marcon - Venezia, via E. Mattei, 17, cap. 30020, Italia, codice fiscale n. 01637810126.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la riduzione del periodo di validità da trenta a ventiquattro mesi, con modalità di conservazione «non superiore a 25°C».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027917020 - «0,1 % collirio, soluzione» 30 contenitori monodose 0,3 ml;

A.I.C. n. 027917032 - «0,1 % collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,3 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00672

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Procaptan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 818 del 20 dicembre 2002

Medicinale: PROCAPTAN.

Titolare A.I.C.: società Istituto Farmaco Biologico Strober r.l. con sede e domicilio fiscale in Firenze, via di Ripoli n. 207/v, codice fiscale n. 00394900484.

Variazione A.I.C.: estensione delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale «Procaptan» è modificata come di seguito indicato: si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche a:

«prevenzione delle ricorrenze di eventi cerebrovascolari» relativamente alla confezione «4 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 027469028.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00675

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coversyl»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 820 del 20 dicembre 2002

Medicinale: COVERSYL.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier con sede in Neuilly Sur Seme, (Francia), 22 Rue Garnier.

Variazione A.I.C.: estensione delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale «Coversyl» è modificata come di seguito indicato: si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche a:

«prevenzione delle ricorrenze di eventi cerebrovascolari» relativamente alla confezione «4 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 027286018.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00676

Rettifica al decreto NCR n. 200 del 7 maggio 2002 relativo alla specialità medicinale «Emadote»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 759 del 4 dicembre 2002

Medicinale: EMADOTE.

Confezioni:

«125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 029174048;

«250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse - A.I.C. n. 029174036;

«500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse - A.I.C. n. 029174051;

«500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - A.I.C. n. 029174063.

Titolare A.I.C.: società Fagen r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), S.S. 233 (Varesina) Km 20,5, codice fiscale n. 10928780153.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto NCR n. 200 del 7 maggio 2002.

In riferimento alla specialità medicinale di cui al decreto NCR n. 200 del 7 maggio 2002, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2002) e considerata la documentazione agli atti di questo ufficio, si considera opportuno rettificare il predetto decreto relativamente al paragrafo «Modifiche apportate» ultimo capoverso che da:

è autorizzata l'immissione in commercio della predetta specialità medicinale «Ziravir» nella forma e confezioni:

«125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

«500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse;

«500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata);

a:

è autorizzata l'immissione in commercio della predetta specialità medicinale «Emadote» nella forma e confezioni:

«125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

«500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse;

«500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00674

COMUNE DI BRANDIZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Brandizzo (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1) di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2003, per tutte le tipologie impositive e in € 103,29 la detrazione spettante per l'abitazione principale;

2) di aumentare la detrazione spettante per l'abitazione principale, per l'anno 2003, in relazione a richieste con particolari situazioni di carattere sociale da € 103,29 a € 206,58, nel rispetto dei criteri di seguito specificati.

I soggetti beneficiari della maggiore detrazione devono:

avere un reddito annuo netto di importo inferiore o pari a € 5.164,57, elevato a € 7.230,40 in presenza di coniuge o di primo figlio (in assenza di coniuge). In caso di nuclei familiari composti da più soggetti sarà operata una maggiorazione di € 1.032,91 per ogni componente aggiuntivo. Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque conseguiti;

essere proprietari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale compreso eventualmente il box di pertinenza;

Procedura per il riconoscimento della maggiore detrazione:

il richiedente dovrà presentare:

a) apposita domanda, redatta su modulo da ritirarsi presso il comune;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la condizione reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo familiare;

La documentazione dovrà pervenire all'Ufficio nei termini ordinari fissati per il pagamento della rata d'acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine del pagamento della rata a saldo.

(Omissis).

03A00493

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castiglione delle Stiviere (provincia di Mantova) ha adottato il 25 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale già adottate per l'anno 2002, come di seguito riportato:

a) aliquota ordinaria applicata nella misura del 5,98 per mille;

b) aliquota applicata nella misura del 7 per mille per gli alloggi vuoti non concessi in locazione (case sfitte) ed aree fabbricabili;

c) detrazione d'imposta sulla abitazione principale nella misura di € 135,00.

(Omissis).

03A00494

COMUNE DI GRASSANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Grassano (provincia di Matera) ha adottato il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

I. Di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto dal 1° gennaio 2003;

1 - aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari adibiti ad abitazione principale: cinque per mille

2 - aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione e per gli immobili diversi dalle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale: sei per mille;

3 - aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili e inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico, alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, all'utilizzo di sottotetti: quattro per mille da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

II - Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 5 del regolamento I.C.I.;

III - Valgono le riduzioni ed esenzioni di cui agli articoli 7 e 8 del citato regolamento I.C.I.;

IV - Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente: le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari adibiti ad abitazione principale;

V - Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A00495

COMUNE DI MARLENGO (MARLING)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Marlengo (Marling) (provincia di Bolzano) ha adottato il 28 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge in 4 per mille;

2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per l'anno 2003 come segue: € 387,34;

(Omissis).

03A00496

COMUNE DI PARCINES (PARTSCHINS)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Parcines (Partschins) (provincia di Bolzano) ha adottato il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

1. di approvare l'aumento della detrazione sull'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale per tutti i contribuenti a € 361,52 per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato con art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997;

2. considerato che trova applicazione in questo comune la percentuale di 4 per mille nei riguardi dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

(Omissis).

03A00497

COMUNE DI REZZAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Rezzago (provincia di Como) ha adottato il 9 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) di determinare l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale in € 103,29;

(Omissis).

03A00498

COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Rivolta d'Adda (provincia di Cremona) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, per l'esercizio 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato:

a) 4,40 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze;

b) 6 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per i terreni agricoli e le aree fabbricabili;

2) di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di € 103,30;

3) di confermare, per l'anno 2003, l'importo della detrazione per l'abitazione principale a € 155,00 in relazione alle situazioni di particolare disagio economico-sociale, secondo quanto di seguito dettagliato:

Condizioni per l'ottenimento della maggiore detrazione per l'abitazione principale (in presenza di tutte le condizioni seguenti)

a) età: ultrasessantacinquenni alla data del 1º gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta;

b) proprietà o titolarità di diritto reale di godimento di unico immobile di categoria catastale A2 - A3 - A4 - A5 - A6 adibito ad abitazione principale con eventuale pertinenza;

c) reddito imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare riferito all'anno precedente del periodo d'imposta non superiore a:

€ 10.850,00 per un componente il nucleo familiare;

€ 14.470,00 per due componenti il nucleo familiare;

€ 14.980,00 per tre componenti il nucleo familiare;

€ 15.500,00 per quattro componenti il nucleo familiare ed oltre;

d) presentazione obbligatoria di apposita domanda entro il mese di maggio del periodo di imposta di riferimento, su modello predisposto dall'ufficio tributi e con allegato idonea documentazione (copia mod. 730 - mod. unico (ex 740) - cud (ex mod. 101 o 201) riferito all'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento).

(Omissis).

03A00499

COMUNE DI SESTO (SEXTEN)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Sesto (Sexten) (provincia di Bolzano) ha adottato il 16 dicembre la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno d'imposta 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente:

5,5 per mille: aliquota ordinaria ed unica;

2) di determinare per l'anno d'imposta 2003 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in € 439,00.

(Omissis).

03A00500

COMUNE DI SUMIRAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Sumirago (provincia di Varese) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella stessa misura vigente nel 2002 pari al 5,60 per mille quale aliquota unica ed indifferenziata per tutte le abitazioni, per gli edifici non residenziali, produttivi ed altri e per le aree edificabili confermando in € 104,00 annui la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A00501

COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Varano De' Melegari (provincia di Parma) ha adottato il 30 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura unica del 5 per mille, e determinare in € 103,30 la detrazione per l'abitazione principale, agli effetti, rispettivamente, degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni istitutivo del tributo;

(Omissis).

03A00502

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 30 maggio 2002 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Modifica al decreto 7 dicembre 2001 di abilitazione all'"Istituto GESTALT Firenze - I.G.F." ad istituire ed attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 21 giugno 2002).

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

nel titolo riportato sia nel sommario che alla pag. 18, prima colonna, dove è scritto: «*Modifica* al decreto ...», leggasi: «*Modifiche* al decreto ...»;

alla pag. 18, seconda colonna, al quart'ultimo capoverso delle premesse, terzo rigo, dove è scritto: «... è stato abilitato ad *istruire* e ad attivare ...», leggasi: «... è stato abilitato ad *istituire* e ad attivare ...»;

alla pag. 19, prima colonna, art. 1, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «... con decreto 7 dicembre 2001 ad attivare nella sede di Roma ...», leggasi: «... con decreto 7 dicembre 2001 *ad istituire e* ad attivare nella sede di Roma ...».

03A00715

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501021/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.